

## TORNATA DEL 15 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Comunicazione di un decreto reale per la nomina del deputato Arnulfo a regio commissario per sostenere la discussione delle leggi di finanza — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli uffiziali — Relazione della Commissione sul titolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars — Osservazioni del ministro della guerra e dei senatori Bava, Della Torre, Alfieri e De Sonnaz — L'articolo addizionale è respinto — Adozione dell'articolo 42 redatto nuovamente dalla Commissione — Titolo addizionale del senatore Di Gattinara — Lo ritira — Si rinvia la votazione sul complesso del progetto di legge — Presentazione della relazione sul progetto di legge intorno al riordinamento della guardia nazionale — Rapporto, discussione e approvazione del progetto di legge per aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo — Presentazione di un progetto di legge relativo alla Banca nazionale.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

Il processo verbale della tornata del 12 corrente mese è letto ed approvato.

### NOMINA DEL COMMISSARIO REGIO PER LA DISCUSSIONE DELLE LEGGI DI FINANZA.

**PRESIDENTE.** Do conoscenza al Senato d'una lettera del ministro delle finanze, colla quale si partecipa la nomina del regio commissario destinato a sostenere nel Senato le leggi di finanza che saranno messe all'ordine del giorno.

**QUARELLI**, segretario, legge la lettera del ministro delle finanze, ed indi il decreto regio pel quale il deputato Giuseppe Arnulfo è nominato commissario regio per sostenere la discussione delle leggi di finanza.

### SI DÀ TERMINE ALLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI.

**PRESIDENTE.** Deve continuarsi e compiersi, come lo credo, quest'oggi la discussione della legge sullo stato degli uffiziali. Due provvedimenti di questa legge erano stati trasmessi alla Commissione: l'uno cioè riguardante la nuova redazione dell'articolo 42 sul quale sono insorte alcune dubbiezze; l'altro concernente l'aggiunta di un articolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars. Si potrebbe intraprendere la discussione dell'articolo 42 della legge; ma siccome il relatore della Commissione ha preparata una relazione circa l'addizione proposta dal senatore D'Arvillars, così gli do la parola.

**COLLI**, relatore. Signori, l'emendamento del senatore D'Arvillars formerebbe un titolo intero della legge; esso è composto di tre articoli. Col primo egli propone che

« Gli uffiziali in servizio effettivo, che per gloriose azioni in guerra furono

- 1° Promossi a maggior grado,
- 2° Fregiati di decorazioni d'onore,
- 3° Onorati di menzioni onorevoli,

nel caso del loro collocamento in aspettativa, per le cagioni espresse nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, saranno i primi chiamati a coprire i posti che si rendessero vacanti nei quadri del loro grado ed arma; e ciò tra loro, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado. »

Si osserva dalla Commissione: 1° che questi uffiziali, al certo meritevoli, hanno però già ricevute il premio dovuto al loro valore coll'avanzamento, la decorazione o la menzione onorevole di cui sono stati l'oggetto; 2° che agli altri uffiziali in aspettativa descritti ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, forse altrettanto valorosi quantunque meno felici, non sono riservati dall'articolo 10 che i due terzi degli impieghi che potrebbero divenir vacanti nei quadri del loro grado ed arma, e che l'articolo stesso stabilisce il modo con cui essi dovranno occuparli; 3° che il Governo, coll'altro terzo che rimane a sua disposizione può facilmente remunerare quelli che egli crederà meritevoli; 4° che questa prerogativa pare dover rimanere intatta nell'arbitrio del re, capo dell'armata, mentre l'articolo proposto, inserito nella legge, stabilirebbe un diritto al favore di cui si tratta.

Coll'articolo seguente egli propone che

« Questi uffiziali, nel caso del loro collocamento in riforma od in ritiro, o di spontanea demissione per ragioni di salute o di famiglia, potranno, avendo speciali meriti, conseguire il grado superiore a quello di cui erano insigniti. »

A questo articolo è applicabile la prima osservazione della Commissione relativa all'articolo 1 dell'emendamento del generale D'Arvillars, cioè che gli uffiziali in discorso hanno già ricevuto il premio dovuto al loro valore. Si osserva inoltre nulla ostare a ciò che il Re accordi loro nei casi previsti dal proponente il grado superiore che egli ambisce per essi, ma ripeto a nome della Commissione che introdurre questa clausola nella legge sarebbe, a parer suo, impingere la prerogativa del Re, giudice supremo del merito e distributore dei favori giustamente dovuti ai militari dell'esercito.

Finalmente col terzo articolo del suo emendamento il senatore D'Arvillars propone che

- Tutti gli uffiziali, qui sopra contemplati, potranno in caso

di guerra essere riammessi per decreto reale in servizio attivo. »

Si osserva a questo riguardo che quanto ai riformati la questione è decisa negativamente dall'articolo 25; quanto ai giubilati, essa lo è favorevolmente dall'articolo 36 ambidue votati; quanto ai dimissionari veruna legge finora non toglie al re il diritto di riammetterli ove il creda opportuno, e qualora si trattasse d'introdurre riguardo a questi ultimi qualche cosa di analogo in una legge, quella sull'avanzamento sarebbe forse più adatta.

Per i motivi sopra esposti la Commissione, unanime nell'applaudire ai generosi sensi manifestati dal nostro onorevole collega, si vede con sommo rincrescimento nel caso di dover emettere un'opinione contraria alla sua.

**D'ARVILLARS.** Je suis bien loin d'avoir la prétention de croire que ma proposition peut être complètement inattaquable: si cela était, j'aurais trouvé l'introuvable; mais je me suis demandé si l'importance de ses résultats avantageux ne serait pas infiniment supérieure aux quelques inconvénients qu'on pourrait lui opposer, qu'elle pourrait faire naître. Je l'ai cru, et je me suis décidé, à cause de sa plus grande utilité, à la soumettre au jugement du Sénat.

**LA MANSORA,** ministro della guerra. Quantunque io partecipi intieramente ai sentimenti nobilissimi e generosi espressi dal senatore D'Arvillars, non posso però a meno di trovar fondate le ragioni addotte dalla Commissione, e per conseguenza io mi unisco pienamente al parere della medesima.

**BAVA.** En examinant attentivement le projet de loi en discussion, on s'aperçoit que le but du législateur a été de définir les droits du Gouvernement et ceux des officiers de l'armée dans toutes les positions possibles.

Introduire dans cette loi, ainsi que vous le propose l'honorable marquis D'Arvillars, des privilèges pour ceux qui déjà ont obtenu des récompenses pour faits glorieux de guerre, je crains que cela ne devienne préjudiciable au service; parce que s'il est juste qu'une action généreuse soit rémunérée, il me semble aussi convenable que les faveurs décernées ne soient pas continues et encore moins en dehors des cadres de l'armée: ne serait-ce point un tort réel que l'on ferait souvent à d'excellents officiers qui n'ont pu se trouver en position de se distinguer, que le bien du service obligeait à rester dans l'intérieur, si leurs camarades d'armes plus heureux, combattant à l'étranger, et pouvant aspirer à des honneurs, à des grades, venaient encore à la fin de la guerre leurs disputer des nouveaux avantages? Quoi! Parce que la fortune leur a été une fois propice, doivent-ils l'avoir favorable durant tout le cours de leur carrière? Je ne le pense pas. Lorsque l'État a payé sa dette, c'est un compte réglé, qui ne recommence qu'avec de nouvelles actions d'éclat: nul ne doit prétendre à des avantages sans fin; pour les obtenir, il faut que le talent, le zèle, le courage soient de tous les instans, et un moment d'élan, de bonheur ne peut leur mériter des privilèges qui seraient nuisibles à d'autres.

Est-ce un officier remarquable sous tous les rapports? La loi de l'avancement le favorise, sa carrière sera plus rapide, le Gouvernement lui décernera des honneurs, des pensions; mais aller le chercher en expectative pour le remettre au service actif avant son tour, lui donner un grade lorsqu'il est réformé ou retraité, lorsqu'il quitte le service par démission volontaire, et si la guerre se déclare le rappeler au service pour prendre le pas sur celui qui n'a jamais quitté ses drapeaux et qui était peut-être son ancien, ah, je ne puis le croire! Car on n'avance pas en s'occupant de ses propres in-

térêts, en restant malade dans un lit; je ne vois point là de titres à des faveurs, que nous ne devons réserver qu'à ceux qui usent leur vie au service de la patrie.

L'article 10 de ce projet de loi, que vous avez voté, a déjà établi comment l'officier en expectative rentre dans les rangs de l'armée. L'article 25 a déclaré que les réformés ne sont plus susceptibles de retourner au service. L'article 30 a dit que la retraite est la dernière position de l'officier. Si vous adoptiez l'amendement de l'honorable général D'Arvillars, vous feriez des exceptions à toutes les catégories, vous suivriez une voie inconnue, sans pouvoir d'avance prévoir quels en seront les résultats, et s'il est convenable de ne pas toujours marcher à la remorque des autres puissances, il convient cependant de profiter de l'expérience de ceux qui nous ont précédé dans les institutions libres, et surtout de ne point donner une plus grande latitude au pouvoir, de ne pas lui conférer le droit de décerner les grades les plus élevés, chose qui l'accablerait de solliciteurs, et pourrait nous conduire au népotisme, qu'assurément la présente loi a voulu justement éviter, en créant la base de notre droit militaire.

**D'ARVILLARS.** Il serait difficile de répondre à toutes les objections du général Bava, mais cependant je répondrai à la principale, à celle relative à l'avancement d'un grade. L'usage du grade supérieur pour l'officier qui se retire du service a toujours existé; il est facile de se rendre compte des motifs qui l'ont fait généralement adopter; supposez que deux officiers par des raisons majeures soient obligés de quitter le service actif, et de passer dans une des catégories de réforme; tous deux ont servi l'État honorablement pendant longues années, mais l'un n'a fait que son devoir, tandis que l'autre par son zèle incessant, son activité infatigable, par des actions méritoires, s'est constamment distingué, s'est acquis une réputation toute spéciale; serait-il juste que ces deux officiers fussent également traités? Ne devons nous pas donner aux pouvoirs le moyen d'établir une différence entre ces deux officiers? Je rappellerai à cet égard que le Gouvernement a dernièrement encore sanctionné ce principe de justice, et cela à l'approbation générale.

**PRESIDENTE.** Se non chiedesi la parola, rileggerò il primo articolo del titolo VII.

**DELLA TORRE.** Domando la parola,

**PRESIDENTE.** Il senatore Della Torre ha la parola.

**DELLA TORRE.** J'avais éprouvé un sentiment de satisfaction quand j'ai entendu l'honorable général D'Arvillars faire sa proposition. Il me paraissait que dans une loi qui est toute militaire, dans une loi où l'on s'occupe des militaires qui ne seraient pas fort bien conduits, où on leur inflige un blâme, il serait d'un bon esprit de parler de ceux qui auraient fait plus que leur devoir. Voilà quelle a été mon impression. J'ai entendu les raisons que l'on oppose au général D'Arvillars; ces raisons ne sont pas de nature à me faire changer d'opinion à cet égard: une seule a produit sur moi quelque effet. On a dit: c'est attaquer la prérogative royale, parce qu'au Roi seul appartient le droit de décerner les honneurs et les récompenses à tous les militaires. Je me rallie fortement à ce principe, je n'ai à ce propos aucune objection à faire; au contraire, s'il en était besoin, je voudrais l'affirmer encore. Je crois que le Roi doit rester le juge suprême, le dispensateur suprême des honneurs et des récompenses. S'il était bien entendu que la prérogative royale pût s'exercer dans ce sens, je m'en référerai à elle très-volontiers, et au zèle non-seulement du ministre actuel, mais encore au zèle de ses successeurs, qui certainement auraient à cœur de donner des honneurs et des récompenses aux officiers qui se

seraient le plus distingués, et de leur montrer de la gratitude par la manière dont on les traiterait lorsqu'ils seraient forcés d'abandonner le service.

Il me semble qu'il a été dit positivement dans la loi sur l'avancement, que quant à la question du grade à celui qui se retire, cela était dans les attributions de la prérogative royale. Si ce principe est admis, je n'en rentels toujours à ce que fera le Roi; mai je voudrais seulement que par son vote le Sénat fit voir que son désir est qu'on cherche tout moyen pour favoriser à toutes les époques de leur carrière les officiers qui ont bien mérité, et pour leur montrer des égards, soit pendant qu'ils sont au service, soit après qu'ils l'ont quitté. Je n'ai, je le répète, aucune objection à faire au sujet de l'appréciation qui appartient au Roi, je suis prêt à soumettre au Roi tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferais encore; mais, hélas, je ne ferai plus rien pour l'avenir.

Il me semble que cela résulte des paroles de la Commission, ou de celles du ministre de la guerre. Je voudrais savoir si le ministre de la guerre entend ainsi la chose.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Ciò è compreso in un articolo della legge.

**PRESIDENTE.** È l'articolo 10.

**DE SONNAZ.** I due terzi sono per diritto, l'altro terzo resta ad arbitrio del potere esecutivo.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Ecco il tenore dell'articolo 10. (Vedi voi. Documenti, pag. 675.)

**DELLA TORRE.** Il ministro della guerra avvisa anche egli essere in facoltà del Re di dare un grado superiore all'uffiziale che si ritira dal servizio?

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Questo appartiene alla legge di avanzamento.

**DELLA TORRE.** Allora è provvisto.

**ALFIERI.** Credo che si possa alle osservazioni esposte dalla Commissione e dall'onorevole generale Bava aggiungerne un'altra, la quale accennerebbe al modo di esecuzione, che, credo, incontrerebbe difficoltà da sormontare, e per la quale forse sarebbe possibile proporre un'aggiunta all'emendamento dell'onorevole senatore D'Arvillars. Ma tuttavia confesso che quest'aggiunta al momento non mi si presenta di così facile esecuzione. La difficoltà cui accenno è quella che si porgerebbe innanzi quando fossero molti (cosa che potrebbe facilmente accadere) quelli i quali si trovassero nella stessa categoria.

Io prendo per esempio la categoria di coloro che ebbero una medaglia in occasione di guerra: queste medaglie sono molte, e sono persona esser tutte concesse al vero merito, ma se molti avanti la medaglia si incontrassero contemporaneamente nella categoria degli uffiziali collocati in aspettativa, non vi sarebbe che un ordine per la loro riammissione?

Ripeto che questo mezzo forse si potrebbe trovare, ma non mi si appresenta. Qualdi credo che si debba tenere conto di tale difficoltà, salvo non venga una nuova proposizione che varii la proposta del senatore D'Arvillars.

**D'ARVILLARS.** Per rispondere all'onorevole senatore Alfieri, non ho che a rappresentargli che l'ordine che egli desidera trovasi espresso nel numero 3 dell'articolo 31, il quale dice che fra loro questi uffiziali benemeriti e collocati prima in aspettativa saranno riammessi in attività nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data, nell'ordine di anzianità nel grado.

Questa proposta di riammettere di preferenza per questi uffiziali... ma parlerò francese, perché mi riesce molto più facile.

La proposizione che je fais de rappeler ces officiers de préférence aux autres a été appuyée sur la réflexion suivante.

Je suis pleinement convaincu qu'en tout temps, mais surtout dans les temps présents, il importe essentiellement à tous les Gouvernements que la composition des armées soit la meilleure possible. Nous savons tous de quelle influence peut être pour la troupe, dans une circonstance donnée, une seule parole, une seule action généreuse, une seule de ses actions, enfin, que tous les officiers sans doute accompliraient avec honneur, mais que ceux dont nous parlons ont déjà accomplies.

Tâchons donc de retenir et de grouper autour de nos drapeaux ces officiers d'élite, écartons avec soin de nos lois militaires toute mesure qui pourrait les en éloigner, et adoptons avec confiance et empressement celles qui pourraient les y ramener.

Les jeunes soldats, les jeunes officiers à leur première arrivée aux corps se trouveront par là sous l'égal non-seulement de la bravoure innée, et des sentiments généreux, qui animent tous les corps de nos officiers, mais encore sous l'influence magnétique de l'émulation, qui nécessairement se développe toujours au récit des actions valeureuses, et à la vue de ceux qui en furent les héros.

A leur tour ces jeunes militaires feront ensuite des adeptes, et l'armée ainsi solidement constituée sera toujours ce qu'elle est, et ce qu'elle a toujours été, la gloire de la nation, l'appui et le soutien inébranlable du trône et de l'Etat.

**ALFIERI.** Comprò le mie osservazioni fatte prima, lo qual mancò forse di chiarezza per aver voluto io abbondare in brevità. Se io ho ben inteso il tenore dell'articolo, credeva potersi introdurre un ordine in questa riammissione.

La mia osservazione si riferiva a ciò che non si tratta più di un turno di merito, ma si tratta nuovamente di un turno di data. Ora io credeva che fosse conseguenza necessaria della proposta del senatore D'Arvillars, che si dovesse conservare anche fra i premiati un turno di merito, e si venisse ad un turno di data. Comprende che la difficoltà scompare; ma parmi si debba eziandio comprendere che si sostituisce un diverso turno di data a quello di merito. Facendo altrimenti, la proposta perderebbe una gran parte del suo valore.

**D'ARVILLARS.** Mi rincresco di non avere capito le osservazioni fatte dal senatore Alfieri, perché altrimenti non avrei data la risposta che ho fatta. Si potrebbe rimediare a quello che il senatore propone con un sotto-emendamento con cui si dichiarerebbe che le medaglie d'oro verrebbero preferite a quelle d'argento, e così farne un articolo a parte.

**DE SONNAZ.** Il motivo che ha condotto la Commissione a respingere il generoso voto dell'onorevole nostro collega è un motivo di giustizia anche verso tanti altri uffiziali i quali non sono stati ricompensati, quantunque debbano avere ed abbiano l'intera confidenza della nazione.

Sicuramente il Governo saprà sempre remunerare i valenti con medaglie e menzioni onorevoli, cogliendo così l'occasione di favorire questi uffiziali secondo il merito loro; né ritoglie al Governo il mezzo di ciò fare; solamente pare che la legge non possa con equità portare quest'applicazione al Governo.

**PRESIDENTE.** Leggerò il titolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars. (Vedi sopra.)

Essendo già stato discusso, lo pongo ai voti.

Chi approva quest'articolo 31 voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Stecòme la relazione dell'articolo primo della legge porta

soco il rigetto del resto della proposizione, perchè uno è dipendenza dell'altro, per conseguenza passo all'articolo 42.

La Commissione invece dell'articolo 42 che aveva eccitato gravi dubbi, propone la seguente redazione.

Il Senato ricorda che si tratta di argomento di natura transitoria.

« Gli ufficiali che appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente legge, gli ufficiali in aspettativa e gli ufficiali riformati anteriormente alla promulgazione della medesima, finchè rimangono nella loro condizione attuale, continueranno a godere degli assegnamenti stati loro rispettivamente accordati.

« Nel caso per altro che tale assegnamento sia stato fatto a titolo provvisorio, il Governo avrà facoltà di determinare per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni, l'assegnamento definitivo di cui dovranno godere.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Quest'articolo, siccome racchiude in sé il senso preciso nel quale il Ministero aveva redatto l'altro, lo accetto molto volentieri.

**PRESIDENTE.** Se non v'ha osservazione, lo pongo ai voti. Chi approva l'articolo 42 nella forma in cui fu redatto dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Con ciò è compiuto l'esame della legge: ma mi riservo, pria di passare allo squittinio segreto per l'adozione della medesima, di sottoporre al Senato un'esatta redazione, perchè è necessario, essendosi in questa legge fatti vari emendamenti, varie correzioni, presentare al Senato una redazione che sia affatto consona a quanto si è nel corso della discussione adottato.

**DI GATTINARA.** Nella qualità di antico militare, vedendo benignamente accolta la proposizione dell'onorevole senatore generale D'Arvillars, io mi faccio un dovere di rappresentare al Senato, come, a parer mio, siavi ancora una classe d'ufficiali che meritano i maggiori riguardi per parte di questo Consesso; e questa si è quella degli ufficiali prigionieri di guerra, i quali, non ostante il più brillante valore, ebbero a soggiacere ad un sì fatale destino. Diffatti non è egli certo che un ufficiale qualunque, a cui sia ucciso o gravemente ferito il cavallo non potrà in verun modo seguire il suo reggimento, non sempre felice riesce una carica di cavalleria, e l'ufficiale smontato dovrà necessariamente cadere nelle mani del nemico? Eguale trista sorte può toccare ad un ufficiale qualunque rimanga ferito, sia pur esso portato ad un'ambulanza; sovente queste cadono nel potere dell'inimico; talvolta egli è ricoverato in un villaggio od in un ospedale, su cui piomba un distaccamento nemico, od una ferita grave non ne permette il trasporto; di questo si accresce la sventura, e rimane prigioniero di guerra.

Gli ufficiali racchiusi in una fortezza, non ostante la più ostinata difesa, allorchè avranno anche sostenuti due o tre assalti, la breccia sarà in varii punti praticabile, non saranno questi ridotti al doverci rendere prigionieri, dopochè il comandante superiore della medesima così avrà deciso, non sarà egli eguale doloroso obbligo per quella fortezza, cui interamente mancano le munizioni da guerra e da bocca, ed a cui non rimane punto speranza di essere soccorsa, e perchè infelici, perchè prigionieri di guerra, non meriteranno questi benemeriti della patria la riconoscenza della Nazione che da prodi difesero? Avvi fra noi chi sia intimamente persuaso che l'inimico sappia sempre onorare il valore sventurato, e voglia a questi concedere di andare immuni dal depreddamento del denaro, delle spalline, delle armi, e fosse pure un tale ufficiale

sul primo momento rispettato e difeso da un nemico generoso, cui il progresso della civilizzazione avesse infuso carattere di umanità e spirito cavalleresco, puossi, ciò non ostante, quasi con certezza presumere che a quello sventurato ufficiale, prima che possa arrivare al luogo dal vincitore destinato, sarà, strada facendo, da qualche brutale spogliato, e non gli rimarrà la benchè menoma porzione della sua divisa, e tanto meno del danaro.

Signori senatori, queste sono le principali osservazioni che mi animano a proporre il seguente articolo addizionale di legge:

« Ad ogni ufficiale di qualunque grado fatto prigioniero di guerra, venendo restituito od in altro modo liberato, verrà corrisposta l'indennità di lire ottocento per il necessario suo corredo a rientrare nel servizio. »

Questo si usa in quasi tutti i paesi, e principalmente in Francia, poichè qualunque prigioniero rientrando si trova in uno stato infelice. Abbiamo molti ufficiali che non hanno verun assegnamento dalle case loro, e molti che sono sprovvisti di beni di fortuna; domando come faranno questi a provvedersi il necessario corredo militare quando rientreranno in servizio se non hanno un'indennità.

**PRESIDENTE.** La prego a depositare la sua proposizione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** L'aggiunta proposta dal senatore Di Gattinara ha un fine nobilissimo e generoso, e prova che l'onorevole proponente non ha punto dimenticate le peripezie alle quali ha preso sì nobil parte; osserverò però che la proposta sua non può far oggetto della presente legge: essa invece troverà luogo più conveniente in quelle providenze che il Governo ha intenzione di presentare al Parlamento quando le finanze lo permetteranno, ove saranno eziandio contemplati molti altri casi analoghi, a cui è indispensabile provvedere.

Per esempio, è necessario somministrare un'indennità adeguata per la perdita del cavallo che gli ufficiali possono aver fatto; provvedere all'entrata di campagna; cosa che nell'ultima guerra non si è potuto fare. Insomma, molte sono le providenze a farsi, ma, lo ripeto, non credo che quella proposta dal senatore Di Gattinara possa far parte della presente legge.

Prego in conseguenza il Senato a riguardare questa legge come ultimata.

**DI GATTINARA.** Mi pare impossibile che questi ufficiali, nello stato in cui si trovano, possano rientrare e vestirsi delle loro divise. Io non so dove si potrà collocare...

**LA MARMORA, ministro della guerra. (Interrompendo)** Esamini il signor senatore Di Gattinara tutte le leggi sullo stato degli ufficiali delle altre nazioni, e non troverà certamente nessun caso analogo a questo in esse contemplato.

**PRESIDENTE.** Prima di lasciar inoltrare la discussione di quest'articolo proposto, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Di Sonnaz.

**DI SONNAZ.** Il me semble que dans la loi que nous venons de discuter nous nous sommes occupés du sort des officiers et de ceux qui reviennent des prisons de l'ennemi. Nous leur avons fait tous les avantages qui sont faits aux autres officiers placés en expectative, soit pour réduction de l'armée, ou pour tout autre motif. En conséquence je crois qu'il serait inutile dans cette loi de leur assurer un avantage qui ne peut trouver sa place dans la loi sur l'état des officiers. S'il s'agit de gratification pour les pertes qu'ils pourraient avoir éprouvées, c'est une loi à part qui doit régler

cela; mais cet article additionnel ne peut faire partie de la loi que nous allons voter.

**BAVA.** Je prends la parole pour dire à monsieur le comte Gattinara que je regrette vivement de ne pouvoir appuyer sa proposition; je ne puis moins faire que de lui rappeler qu'il s'agit ici de la charte militaire qui établit les droits de chacun. Sa proposition trouvera sa place naturellement ou dans le règlement de campagne, ou dans les lois que le Gouvernement peut être en situation de faire au moment d'entrer en campagne. Je pense, comme le comte Gattinara, qu'il serait juste de prévoir le cas où l'officier perdrait ses effets et son cheval, et de lui donner une gratification en raison des pertes qu'il aurait éprouvées; en outre, il conviendrait de donner aux officiers une indemnité d'entrée en campagne, comme aussi de fixer une gratification de première mise aux officiers promus et provenant de la catégorie des sous-officiers; mais dans la loi actuellement en discussion nous ne pouvons parler des officiers qui sortent des prisons de guerre, et dire qu'après l'expectative ils seront les premiers à passer au service actif. Nous avons dit que leur captivité compterait pour l'avancement, pour le service, etc. Dans la loi des pensions nous avons également fait la part dévolue à ces braves officiers; il faut ici s'abstenir de faire une chose qui ne serait pas à la place qu'elle doit occuper.

**DI GATTINARA.** Ma questi ufficiali non avrebbero ve-  
run mezzo per vestire la militare divisa, alla quale hanno diritto di partecipare. Molti di essi non hanno beni di fortuna di veruna sorta; come faranno a vestirsi decentemente? E questo è quanto mi limito a raccomandare al ministro della guerra.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io prego il senatore Di Gattinara a ben riflettere che la sua proposizione avrebbe bisogno di essere maturamente esaminata; epper-  
ciò da non gettarsi così all'impensata, perchè ammettendola, potrebbe succedere che alcuni militari, animati dalla speranza di una gratificazione, si lasciassero facilmente cader prigionieri (Ilarità), la qual cosa deve di certo mettere in pensiero il legislatore; epper-  
ciò non credo ammissibile nella legge tale proposta.

**DI GATTINARA.** Io mi limito soltanto a raccomandarli.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Accetto volentieri questa raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Ciò equivale al ritiro; perciò la discussione della legge è compiuta.

Nella prossima tornata di lunedì avrò l'onore di proporre al Senato la lettura della legge rettificata in ogni parte secondo gli emendamenti e le correzioni che ebbero luogo nella discussione, ed allora si passerà alla votazione per isquittinio segreto.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO  
ALLA GUARDIA NAZIONALE.**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Di Collegno Giacinto a deporre sul tavolo della Presidenza il rapporto della Commissione del nuovo progetto di legge sulla guardia nazionale, in conseguenza delle deliberazioni prese nell'ultima tornata.

**DI COLLEGNO GIACINTO, relatore,** depone sul tavolo della Presidenza la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 463.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL  
PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEL PREZZO  
DELLA CARTA BOLLATA E DEI DIRITTI DI BOLLO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione della legge riguardante l'aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo.

La parola è al relatore della Commissione.

**QUARELLI, relatore,** legge la relazione (Vedi vol. Documenti, pag. 582.)

**PRESIDENTE.** La legge essendo alquanto prolissa, io propongo al Senato di voler prescindere dalla lettura del testo intero della medesima, e tenere per aperta la discussione generale.

Se non v'ha osservazione, io dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, io leggerò gli articoli.

(I primi sei articoli non danno luogo a discussione e sono quindi approvati) (Vedi vol. Documenti, pag. 580.)

« Art. 7. Il pagamento del diritto di bollo stabilito nell'articolo precedente sarà rinnovato per titoli ivi contemplati ad ogni periodo di venti anni. »

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALFIERI.** Signori, io m'inchino prima di tutto innanzi alla legge di necessità, e quindi mi asterrò dal sollevare nessuna questione che potesse portare un'inopportuna discussione, poichè tutti ci accordiamo nella convenienza di porre il più presto possibile il Governo nel caso di far fronte ai gravi pesi cui soggiacciono le nostre finanze.

Io muovo unicamente un dubbio in ordine all'articolo 7, e domanderei se esso sia conseguente coll'ultimo articolo della legge, il quale dice che l'imposta della carta bollata e dei diritti di bollo non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1851.

In quest'ultimo articolo mi pare vi sia una contraddizione col disposto dell'articolo 7. Se tuttavia il Senato crede che i termini coi quali stanno scritti i due articoli non siano da emendarsi, io non insisterò maggiormente.

**QUARELLI, relatore.** Ho l'onore di rispondere che non era sfuggita alla Commissione questa circostanza; ma fu poi osservato che questa disposizione dell'articolo 7 potrà aver vigore allorchè questa legge, al 1854, non fosse cambiata, anzi se ne fosse protratta l'osservanza.

**ARNULFO, commissario regio.** Non isfuggì al Governo che vi ha una certa tal quale contraddizione tra queste due disposizioni sempre che si vogliono esattamente confrontare; non esitò tuttavia il Governo ad accettare l'articolo 24, piegando, così facendo, alla necessità di non vedere troppo contestata l'ammissione di questa legge la quale è suggerita dal bisogno di provvedere risorse all'erario, e pronte.

Ma quando venga il caso, il quale è da augurarsi, che questa legge possa cessare, perchè legge eccezionale, determinata da circostanze eccezionali, allora in una nuova legge, ovvero nel dichiararsi cessata l'attuale, si provvederà con una disposizione transitoria, la quale tolga ogni pregiudizio alla Banca senza danno del Governo. Io spero quindi che il Senato vorrà ammettere anche quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 7 voglia alzarsi.

(È approvato)

(Sono in seguito approvati senza alcuna osservazione i rimanenti articoli del progetto, non che la tariffa annessa. (Vedi vol. Documenti, pag. 580.)

Prego i signori senatori a voler prendere i loro posti, che dopo la verifica dello scrutinio avrà luogo una comunicazione del Governo.

Risultamento dello scrutinio:

Votanti ..... 81  
Voti favorevoli ..... 43  
Voti contrari ..... 8

(Il Senato adotta.)

**PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA BANCA NAZIONALE.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore guardasigilli.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il**

surriferito progetto di legge. (Vedi volume *Documenti*, pag. 494.)

Siccome è piuttosto cosa urgente, pregherei il Senato di volerne decretare la discussione d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Nel dar atto al guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, io debbo anche invitare il Senato a pronunciarsi se crede di discuterlo per via d'urgenza.

(Il Senato acconsente.)

Questa legge sarà oggi stampata, dimodochè lunedì si potrà benissimo cominciarne la discussione negli uffici.

Io invito dunque il Senato a volersi radunare lunedì ad un'ora pomeridiana negli uffici ed alle due in seduta pubblica per discutere la legge riguardante l'aumento del diritto d'insinuazione.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.